

# Guida alle elezioni comunali

**DONA IL 2X1000 AL PD, SCRIVI M20**

A te non costa nulla e insieme saremo più liberi



Quest'opera è distribuita con Licenza

Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



<b>IL SEGGIO ELETTORALE</b>	PAG. 5
<b>COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE</b>	PAG. 10
<b>LE OPERAZIONI DI VOTO</b>	PAG. 11
<b>LA VOTAZIONE</b>	PAG. 15
<b>COME SI VOTA</b>	PAG. 18
<b>LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO</b>	PAG. 19
<b>IL BALLOTTAGGIO</b>	PAG. 25
<b><u>CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO</u></b>	
<b>ELEZIONI COMUNALI</b>	
COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI	PAG. 28
COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI	PAG. 40
NOTE AGGIUNTIVE	PAG. 50

IL PRESENTE OPUSCOLO E' STATO REDATTO SULLA BASE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE SI INVITA AD APPORTARE LE DOVUTE MODIFICHE O UTILIZZARE LE PUBBLICAZIONI SPECIFICHE PREDISPOSTE DAI RISPETTIVI UFFICI REGIONALI DI PARTITO O DAI SITI ISTITUZIONALI DELLA MEDESIMA REGIONE.

IN ALLEGATO AL FILE COMPRESSO CONTENENTE IL PRESENTE VADEMECUM TROVERETE LE CIRCOLARI MINISTERIALI EBENTUALMENTE PREDISPOSTE PER IL TURNO ELETTORALE E LA PUBBLICAZIONE CON LE ISTRUZIONI MINISTERIALI

## IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati.

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

**Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.**

**Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.**

### Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)

### Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello. Qualora il presidente nominato al momento di "prendere servizio" dovesse non essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato. Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento permanente del presidente che intervenga dopo l'insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali. La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nomi-

nato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica, per le correnti elezioni, anche tra la domenica e il lunedì.

Tra i suoi poteri ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge;
- udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

### Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È, quindi, obbligatorio che l'uno o l'altro debba necessariamente essere presente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

### Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusio-

ne da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

### **Gli Scrutatori**

Sono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto, ai sensi dell'art.6, L.85/89, come sostituito dall'art.9, comma 4, L.270/2005. In caso di non avvenuta unanimità della Commissione, si deve procedere alla nomina degli scrutatori per sorteggio.

Ciò vuol dire che in ogni comune, tra il 25° e il 20° giorno antecedenti le elezioni, la Commissione elettorale dei comuni nominerà, estraendoli dall'albo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più anziano e poi il più giovane presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo. Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benché non esplicitamente previsto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I compiti degli scrutatori sono:

- Autenticare (firmare) le schede;
- Registrare gli elettori e le elettrici per il voto;
- Sono interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente.

- Recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di scrutinio.

### **Rappresentanti di lista**

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune. Come è ovvio, un candidato o una lista di candidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo.

Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio è certo una impresa molto complicata. Per questa ragione è bene coordinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che per altre eventuali elezioni che si svolgono alla stessa data) per cercare di evitare che in alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistra e in altri nessuno.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori del Comune per le elezioni comunali, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia (provinciali), della Regione (regionali).

L'atto di designazione deve essere presentato entro il giovedì antecedente le elezioni anche in forma digitale mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00.

**I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:**

- 1)la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2)il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3)il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4)la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati

deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Tra i loro compiti:

- I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;
- Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazione contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;
- Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio ( comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.

- Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.
- È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.
- Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;
- Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;
- Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di porti sempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati personali, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista ma anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato.

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

### **COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni. Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra

i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente, prima dell'inizio chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n.570/1960.2 (Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957)

**Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, oltre agli elettori che possono votare in quel seggio, possono entrare nella sala della votazione anche:**

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali. (Cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960)

### **Autenticazioni delle schede elettorali**

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali.

È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione.

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni di cui trattasi, nella sezione si svolgano anche altre elezioni, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960).

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, alle quali vanno aggiunte le schede da autenticare, se presenti, per gli elettori delle sezioni ospedaliere e luoghi di cura o di detenzione, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione;
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

Aprire quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7,00 della domenica, giorno di votazione.

**Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni.**

### **Elettori con disabilità fisicamente impediti al voto**

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analoga gravità"(art.55, 2° comma del T.U. 361/57 come modificato dall'art.1, 1° comma della legge n.17/2003).

*L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente*

scelta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. E' obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deambulanti e questa non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esente da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt.2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazione.

#### **Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione**

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale al momento del voto.

#### **Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti o per voto domiciliare seggio volante**

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di apertura della votazione, dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario.

#### **Seggio speciale**

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell'Ufficio elettorale competente per essere immesse immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

#### **Seggio ospedaliero**

E' un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

#### **LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175**

A modifica dell'art.10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni per il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

#### **Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali**

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nel cui territorio è compresa la dimora dell'elettore (L.22/2006 e L.46/2009).

**I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente**

della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.

### LE OPERAZIONI DI VOTO

Anche prima delle ore 7,00 della domenica, prima giornata di votazione, si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto. **Si vota la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e il lunedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00.**

**Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino di lunedì - Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì - Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.**

**ATTENZIONE: La mancata sigillatura dell'urna e della scatola, la mancanza delle firme del presidente e di almeno due scrutatori sui sigilli che chiudono l'urna e la scatola e la mancata formazione del plico importano la nullità delle operazioni elettorali (art. 51, quarto comma, del testo unico n. 570/1960).**

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

**Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare.**

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotogra-

fia.

- per attestazione di uno dei membri del seggio.
- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti da non più di tre anni, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune.

Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di docu-

mento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità. (Cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960)

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE (carta d'identità elettronica) - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

**Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi sono ammessi a votare nella sezione:**

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune; (Cfr. art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto; (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti di lista;

5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione del comune; (Cfr. art. 40, primo comma, T.U. n. 570/1960)

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale; (Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 40, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991).

**Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze**

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali". (Cfr. art. 93, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

**LA VOTAZIONE**

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

● Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.

● Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.

● Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

● Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata (il Presidente può consegnare in sostituzione un massimo di altre due schede, salvo il caso in cui l'elettore abbia deteriorato le prime due)

**COME SI VOTA**

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. E' valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

### Elezioni comunali nei Comuni superiori a 15.000 abitanti (scheda azzurra.)

Si può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile votare in diversi modi:

- tracciando un segno sul rettangolo in cui è scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco.
- tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata.
- tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

**È possibile esprimere due voti di preferenza per candidati della lista votata, purchè di genere diverso tra loro pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno.**

**È vietato indicare la preferenza con un numero.**

### Elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti (scheda azzurra - Pantone process blue U).

La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti è collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nominativo del Sindaco. **Non è possibile votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso da quello collegato alla lista.** I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. **Si possono esprimere due voti di preferenza per candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto purchè di genere diverso tra loro pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012).** Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno votato. **È vietato indicare la preferenza con un numero. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza.**

### **INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto alle ore

15,00 di lunedì e deve terminare entro 12 ore dall'inizio dello stesso. *Lo scrutinio per le elezioni comunali, eventualmente seguito dallo scrutinio per le elezioni circoscrizionali, deve svolgersi senza alcuna interruzione.*

### Come si svolge lo scrutinio

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di sindaco, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Cfr. artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione (Cfr. art. 38, primo comma, T.U. n. 570/1960)

**Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate a pagina 11.**

### **LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO:**

- 1) Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte;
- 2) Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera;
- 3) Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori

della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera;

4) Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio;

5) Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate).

Le operazioni descritte nel presente capitolo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale. (Cfr. art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

**(per le specifiche istruzioni e chiarimenti sulle operazioni elencate in allegato nel file compresso troverete le istruzioni ministeriali)**

### **Breve riassunto del procedimento:**

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata, accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni regionali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

Nel calcolo sono conteggiati anche coloro che hanno votato come componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati, forze dell'ordine in servizio presso i seggi che avrebbero dovuto votare in sezioni diverse, naviganti, coloro ammessi a votare nel proprio domicilio e di tutti coloro che pur non essendo iscritti hanno votato nella stessa.

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori;
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore;
- gli elettori che non hanno restituito la scheda;
- gli elettori che non hanno votato nella cabina.

Procedimenti ulteriori sono:

1) Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio.

Tale numero è dato dalla somma di:

- a) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti;
- b) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- c) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare;
- d) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate. (Cfr. art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

2) Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione – Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Queste schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È bene che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase.

### **Si procede allo spoglio.**

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;
- c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;
- d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende

nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;

**h)** un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

***È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, per le elezioni dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.***

### **Criteria generali per lo scrutinio**

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Tratti di matita strani, segni particolari o le preferenze indicata attraverso i numeri anziché il cognome del candidato ( nel caso non sia votata la lista o candidato sindaco) sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

E' bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella

fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

### **Scrutini nei comuni inferiori a 15.000 abitanti**

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poter modificare i risultati stessi, e di proclamazione dei candidati eletti sono effettuate dall'adunanza dei presidenti delle sezioni medesime.

L'adunanza è presieduta dal presidente dell'ufficio elettorale della 1ª sezione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della medesima 1ª sezione.

La relativa riunione è tenuta "nel giorno di martedì successivo alla votazione se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì".

E' da ritenere, tuttavia, che il termine iniziale fissato dalla legge abbia carattere ordinatorio e che pertanto, laddove compatibile con le esigenze degli uffici elettorali e dei rispettivi presidenti e con l'assoluta regolarità e completezza delle operazioni del procedimento elettorale di rispettiva competenza, l'adunanza dei presidenti di sezione possa tenersi anche nel giorno stesso di lunedì, dopo il compimento di tutti gli adempimenti dei seggi.

(Cfr. art. 67, primo comma, T.U. n. 570/1960)

### **Comuni inferiori a 15.000 abitanti con unica sezione**

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 26.9 e 26.10, procede ad attestare nell'apposita appendice al verbale (modello n. 21-bis/COM), negli appositi prospetti:

- i voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco;
- la cifra elettorale di ogni lista;
- i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere di ogni lista, disponendo successivamente tali candidati di ogni lista secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre indivi-

duali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato sindaco ad essa collegato.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

(Cfr. art. 71, commi 7 e 9, D.lgs. n. 267/2000).

Procede, quindi alla proclamazione del Sindaco e procede ad attribuire alla lista collegata i 2/3 dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste, come analiticamente indicato nel verbale del seggio.

Procede alla proclamazione dei Consiglieri Comunali.

(Cfr. art. 3, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 71, comma 8, D.lgs. n. 267/2000).

In caso di ammissione di una sola lista di candidati, all'unica lista partecipante alla competizione devono essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune.

In questo ultimo caso procede all'assegnazione dei seggi considerando il numero di consiglieri da eleggere e tenendo conto del numero di candidati della medesima lista.

Prima della proclamazione determina il quorum dei votanti come stabilito dall'art. 71, comma 10, D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 25/2021)

### **IL TURNO DI BALLOTTAGGIO (SI SVOLGE 15 GIORNI DOPO IL 1° TURNO - DOMENICA)**

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi. Per quanto riguarda le operazioni presso i seggi si possono seguire le disposizioni descritte finora tenendo presente però che le operazioni di scrutinio hanno l'inizio il giorno stesso le chiusure delle operazioni di voto.

### **Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati**

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, recita:

- In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell'art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957,n.361, come sostituito dall'art.11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori

di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;
- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione ( sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.


**Per i candidati**

I candidati hanno la possibilità di utilizzare un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle Elezioni. Non sono previsti, né dalla legge né dal contratto di lavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidati in elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando il diritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.

## **ELEZIONI COMUNALI** **(comuni superiori ai 15 mila abitanti)**

<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	----- -----
<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	

Il voto va alla lista votata e al candidato sindaco collegato. (Art.72, comma 3, quarto periodo, D.L. 267/2000)

<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	----- -----
<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	

Il voto va solo al candidato sindaco votato. (Art.6, comma 3, del D.P.R.132/93)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1</del>	----- -----
<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
 ----- -----	3 ----- -----

Valido il voto alla lista votata ed al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3, quinto periodo, D.L.267/2000)

<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1</del>	<i>TIZIO</i> ----- -----
<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
 ----- -----	3 ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista votata, al candidato sindaco votato e a Tizio. (Art.6, comma 1, del D.P.R.132/93)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
<del></del> ----- -----	<del>3</del> ----- -----

Voto valido solo per il candidato sindaco collegato con la lista 1: **nullo il voto alle liste.** (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art.69, comma 1, T.U.570/60)

<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1</del>	----- -----
<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO SINDACO)	
 ----- -----	<del>3</del> ----- -----

Il voto è valido solo al candidato sindaco collegato con la lista 1: sono **nulli i voti alle liste**, perchè l'elettore non si è espresso in maniera univoca. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e Art.69, comma 1 del T.U.570/60)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
<del>1</del>	<i>TIZIO</i>
<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	3

Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
<del>1</del>	<i>TIZIO</i>
<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	<del>3</del>

Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista votata, a Tizio e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3, quinto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
1	<i>TIZIO</i>
<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	3

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista, al candidato sindaco collegato alla lista 1 e a Tizio. (Art.5, comma 1, D.P.R.132/93)

<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
<del>1</del>	<i>TIZIO</i>
<b>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</b>	
	<del>3</del>

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va a Tizio, alla lista 1 e al candidato sindaco collegato. (Art.57, penultimo comma del T.U.570/60)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
1	----- -----
<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
 <del>CAIO</del>	3 ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1, alla lista 2 e al candidato Caio della stessa lista 2 (Art. 72, comma 3, ultimo periodo del D.L. 267/2000 e Art. 5, comma 1 D.P.R. 132/93).

<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
1	TIZIO ----- -----
<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
	3 ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** perchè l'elettore non si è espresso in maniera univoca. (Art.69, comma 1 del T.U.570/60)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
<del>1</del>	----- -----
<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
 TIZIO	3 ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto a Tizio, alla lista 1 e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3, quarto e quinto periodo, D.L.267/2000 e art.57, comma 2 del T.U.570/60)

<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
1	CAIO ----- -----
<del>NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)</del>	
<del></del>	3 ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto alla lista 2 e al candidato sindaco collegato con le liste 2 e 3. **Inefficace la preferenza a Caio** perchè di lista diversa da quella votata (Art.57, comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 6, comma 1 D.P.R.132/93).

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
<del></del>	3 CAIO ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 3: il voto va alla lista 2 e al candidato sindaco ad essa collegato. **Inefficace la preferenza a Caio** perchè di lista diversa da quella votata (Art.57, comma 4, del T.U. 570/60 e Art. 72, comma 3, quarto periodo D.L.267/2000).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1 CAIO ----- -----	
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 2: **la scheda è nulla** perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco.(Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69, comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	----- -----
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 CAIO ----- -----

Caio è candidato a consigliere della lista 2: **la scheda è nulla** perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco.(Art.5, comma 1 del D.P.R. 132/93, Art. 69, comma 1 del T.U. 570/60 e Art.73, comma 3 del D.L. 267/2000).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1 ----- -----</del>	
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3 ----- -----

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato sindaco collegato: **nullo il voto di preferenza** - la legge non consente di esprimerlo numericamente. (Art.72, comma 3, quarto periodo e Art.73, comma 3, D.L.267/2000)

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
1	1
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

**La scheda è nulla:** la legge non consente di esprimere preferenze apponendo numeri. (Art.73, comma 3, secondo periodo, D.L.267/2000 e Art.69 del T.U.570/60).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1</del>	TIZIO CAIO
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. **Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000).

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1</del>	TIZIO LARA
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio e Lara sono candidati, di sesso diverso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000).

NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
<del>1</del>	TIZIO CAIO LARA
NOME E COGNOME (CANDIDATO SINDACO)	
	3

Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stesso sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio e Lara. **Annullata la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.73, comma 3, secondo e terzo periodo del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma del T.U. 570/60).

## **ELEZIONI COMUNALI**

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

<p><del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del></p> <p>1</p>	<p>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</p> <p> <del>3</del></p>
---	---

**BALLOTTAGGIO**

La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci. L'apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell'elettore. (Art.72, comma 8, D.L. 267/2000 e Art. 69, comma 1 del T.U.570/60)

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

<p><del>1</del> <del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del></p> <p>-----</p>	<p>2 NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</p> <p>-----</p>
--	--

<p><del>1</del> <del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del></p> <p>-----</p>	<p>2 NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</p> <p>-----</p>
--	--

Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato. (Art. 6, comma 1, D.P.R. 132/93).

<p>1 <del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del></p> <p>-----</p>	<p>2 NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</p> <p>-----</p>
---	--

<p>1 NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</p> <p>-----</p>	<p>2 NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</p> <p>-----</p>
--	--

L'indicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche come voto alla lista 1 collegata (Art.6, comma 2, D.P.R.132/93).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**


inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----

Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato .  
(Art.71, comma 5, primo periodo, D.L.267/2000).

	<del>NOME E COGNOME</del> <del>CANDIDATO SINDACO</del>  <b>TIZIO</b>  ----- -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----


	<del>NOME E COGNOME</del> <del>CANDIDATO SINDACO</del>  <b>TIZIO</b>  ----- -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto è valido alla lista 1, al candidato sindaco collegato e a Tizio. (Art.71, comma 5, del D.L. 267/2000 e Art. 6, comma 1, del D.P.R. 132/93).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**


inferiore a 5.000 ab.nti


tra 5.000 e 15.000 ab.nti

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  <b>TIZIO</b>  ----- -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  <b>TIZIO</b>  ----- -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegata e a Tizio. (Art.71, comma 5, primo e secondo periodo, del D.P.R.267/2000).

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----
	<b>TIZIO</b>  ----- -----

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  ----- -----
	<b>TIZIO</b>  ----- -----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art.57, comma 2, del T.U.570/60 e Art. 71, comma 5, primo periodo, del D.L. 267/2000).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	<del>TIZIO</del>
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	-----

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	-----

Tizio è candidato della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio. **E' nullo il voto alla lista 2** (Art. 57, penultimo comma, D.P.R.570/60 e Art. 6 comma 1, del D.P.R. 132/93).

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	-----

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	-----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla**, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (Art. 64, comma 1, del T.U. 570/60).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

inferiore a 5.000 ab.nti

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	-----

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	-----

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** per l'impossibilità, nei comuni sino a 15.000 ab.nti, di esprimere il voto disgiunto, cioè per candidato a sindaco e contemporaneamente, per lista ad esso non collegata (Art. 71, comma 5, del D.L. 267/2000).

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
-----	
2	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	TIZIO
-----	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco. (Art.64, comma 1, T.U.570/60)

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

inferiore a 5.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
<b>TIZIO</b>	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
<b>TIZIO</b>	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (Art. 5, comma 1. del D.P.R. 132/93).

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
<b>TIZIO</b>	
-----	

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
<b>TIZIO</b>	
-----	

Tizio è candidato a consigliere della lista 1: **la scheda è nulla** perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (Art.64, comma 1, del T.U. 570/60, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 71, comma 5, del D.L.267/2000).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

inferiore a 5.000 ab.nti

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
<b>CAIO</b>	
-----	

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
<b>CAIO</b>	
-----	

Caio è candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1 e alla stessa lista 1. **Non valida la preferenza a Caio** perchè compreso in una lista diversa da quella votata (Art. 6, comma 2, D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del (T.U.570/60).

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
<b>TIZIO</b>	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
<b>TIZIO</b>	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

Tizio è candidato a consigliere della lista 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1 e alla lista 1. **Non valido a Tizio** (Art. 6, comma 2, del D.P.R. 132/93 e Art. 57, comma 4, del T.U. 570/60).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

inferiore a 5.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
3	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

1	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
3	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato sindaco (Art. 71, comma 5, secondo periodo, del D.L. 267/2000, Art. 5, comma 1, del D.P.R. 132/93 e Art. 64, comma 1, del T.U. 570/60).

1	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
<del>TIZIO</del>	
CAIO	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

Tizio e Caio sono candidati della lista 1. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista 1, alla lista 1 e a Tizio. **Non valido il voto a Caio** (Art. 57, ultimo comma, del T.U. 570/60).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

<del>1</del>	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
<del>TIZIO</del>	
LARA	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	


Tizio e Lara sono candidati, di sesso diverso, della lista 1. Il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati, di sesso diverso, Tizio e Lara (Art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, del D.L. 267/2000).

<del>1</del>	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
<del>TIZIO</del>	
CAIO	
-----	
2	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO
-----	

Tizio e Caio sono candidati, dello stesso sesso, della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. **Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

tra 5.000 e 15.000 ab.nti

	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO  <b>TIZIO CAIO</b> ----- <b>LARA</b> -----
	NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO ----- -----

Tizio, Caio e Lara sono candidati della lista 1. Tizio e Caio dello stesso sesso: il voto va alla lista 1, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio e Lara. **Nulla la preferenza a Caio in quanto espressa per candidato dello stesso sesso del primo** (Art.71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 267/2000 e Art. 57, ultimo comma, del T.U. 570/60).

## **ELEZIONI COMUNALI FINO A 15.000 AB.NTI**

	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>
	<del>NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO</del>

BALLOTTAGGIO

**La scheda è nulla**, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci, fermo restando che nei comuni fino a 15.000 ab. il ballottaggio si svolge solo in caso di parità fra due candidati sindaci. L'apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell'elettore. (Art.71, comma 6, D.L.267/2000; Art.6, comma 2, D.P.R.132/93 e art.64, comma 1, T.U.570/60).

## **Principio di salvaguardia della validità del voto.**

### **Univocità e non riconoscibilità del voto**

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960). La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli appo-

sti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere. Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverbera per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

### **Spoglio e registrazione dei voti**

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui di norma, uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero per voti di lista e voti di preferenza e per voti ai candidati sindaci e schede bianche e nulle, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Un modello solo invece, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;
- c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;
- d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;

- g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- h) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 63, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 68, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 14 D.P.R. n. 132/1993)

**N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, E VICEVERSA. PERTANTO, A CIASCUNA LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI VA ATTRIBUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI RIPORTATO DAL CANDIDATO SINDACO AD ESSA COLLEGATO.**

**N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, MA NON VICEVERSA, SIA PERCHÉ IL CANDIDATO SINDACO PUÒ ESSERE COLLEGATO A PIÙ LISTE, SIA PERCHÉ L'ELETTORE PUÒ SCEGLIERE DI VOTARE CONTEMPORANEAMENTE PER UN CANDIDATO SINDACO**

E PER UNA LISTA TRA LORO NON COLLEGATI (C.D. VOTO DISGIUNTO).

## **Casi di nullità nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

**Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 64 T.U. n. 570/1960)

1) **Schede nulle.** — **Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:**

- a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità:

- avere messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- avere messo il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere tracciato un unico segno trasversale che comprende l'area di due o più rettangoli della scheda contenenti il nome del candidato sindaco e il

contrassegno della lista collegata;

- avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

2) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.**

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata; (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)

**Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza.** Infatti, poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata (o collegata al candidato sindaco votato), la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza. (Cfr. art. 71, comma 5, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

**N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.**

Invece la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista. Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello

posto sotto il contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto sotto il contrassegno della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno medesimo o sul nome del candidato sindaco collegato. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza. (Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. (Cfr. art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si richiamano inoltre le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le esemplificazioni delle tabelle alle pagine precedenti, sono distinte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove è possibile esprimere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, dove è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

### **Casi di nullità nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

**Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, possono verificarsi, invece, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

1) schede nulle;

2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste ma validi per i candidati alla carica di sindaco;

3) schede contenenti voti di preferenza nulli. (Cfr. artt. 54, 57 e 69 T.U. n. 570/1960)

1) **Schede nulle**. Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituisce, ad esempio, caso tipico di nullità l'aver messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco.

2) **Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco**.

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non è altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto.

Infatti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto, cioè, dopo aver votato per un determinato candidato sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco:

- aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui;
- aver tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.

### 3) **Schede contenenti voti di preferenza nulli.**

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge. (Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)

**Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza. Infatti, poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata, la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza. (Cfr. art. 73, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera d), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

**N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA CHE DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.**

**N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO DI LISTA DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.**

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati). Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati) e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza. (Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. (Cfr. art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)

